

te confermava con le sentenze in data 3 febbraio 1833 nelle cause Gianotti e Gattori, nelle quali dispone che la mala fede, di cui all'ultimo capo, verso dell'art. 426 Cod. di Comm. e di cui all'art. 2 delle Condizioni Generali di Polizza dell'Istituto, debba identificarsi col dolo, di cui all'art. 1115 Cod. Civ. e che per conseguenza, a integrare gli estremi, sia necessario fornire la prova di raggiiri atti a farre in inganno l'Ente assicuratore.

In considerazione delle ripetute decisioni della Suprema Corte, all'Istituto non rimangono che due soluzioni: o mantenere le attuali condizioni di polizza e quindi, trascorsi i sei mesi, in caso di contestazione, attribuirsi l'onere della prova dell'artificio e del raggiro doloso da parte dell'assicurato, oppure modificare le condizioni contrattuali.

La prima soluzione non sembra conveniente per l'Istituto, poichè praticamente si verrebbe a stabilire dopo 6 mesi la incontestabilità assoluta del contratto di assicurazione, data la impossibilità o quasi di provare che l'assicurato abbia usato raggiiri o macchinazioni per carpire fraudolentemente dall'Istituto il consenso del con-